

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2438**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle politiche agricole e forestali**

(ALEMANNO)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2003**

---

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192,  
recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo  
colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza  
diossina nella Campania

---

## INDICE

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| Relazione .....                                   | <i>Pag.</i> | 3  |
| Relazione tecnica .....                           | »           | 8  |
| Analisi tecnico-normativa .....                   | »           | 15 |
| Analisi dell'impatto della regolamentazione ..... | »           | 17 |
| Disegno di legge .....                            | »           | 19 |
| Testo del decreto-legge .....                     | »           | 20 |

ONOREVOLI SENATORI. - Nei primi mesi del 2003 si sono verificate piogge alluvionali a gennaio-febbraio e repentini abbassamenti di temperatura ad aprile, con gravi conseguenze alle strutture produttive agricole e alle coltivazioni. Nello stesso periodo ha assunto proporzioni di assoluto rilievo l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossine nel territorio campano, inquinamento manifestatosi anche nel latte.

L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE RECA INTERVENTI A FAVORE DEL COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI, DI SEGUITO ILLUSTRATI.

#### Alluvioni gennaio-febbraio 2003.

Nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno una vasta fascia del versante adriatico comprendente le regioni Molise, Abruzzo, Puglia, nonché la regione Campania, sono state investite da persistenti piogge alluvionali, con esondazione di fiumi e torrenti e con allagamenti di estese superfici agricole, investendo numerosi centri aziendali, provocando la morte di bestiame negli allevamenti e la distruzione delle scorte. I danni accertati nelle regioni più gravemente colpite sono particolarmente ingenti e possono essere così riassunti:

*Regione Campania.* - Gli Uffici tecnici regionali hanno accertato danni nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, a carico delle strutture aziendali, delle strutture interaziendali e delle opere di bonifica, per gli importi che seguono:

|                                    | <i>euro</i>           |
|------------------------------------|-----------------------|
| strutture aziendali . . . . .      | 3.100.875,00;         |
| strutture interaziendali . . . . . | 16.252.346,00;        |
| opere di bonifica . . . . .        | <u>14.748.340,00;</u> |
| <i>Totale . . . . .</i>            | <i>34.101.561.00.</i> |

*Regione Molise.* - In base agli accertamenti effettuati dalla regione sono stati colpiti 62 comuni della provincia di Campobasso su un totale di 84 e 24 comuni della provincia di Isernia su un totale di 52. I danni sono così distinti per territorio provinciale:

|                         | <i>euro</i>           |
|-------------------------|-----------------------|
| Isernia . . . . .       | 5.260.000,00;         |
| Campobasso . . . . .    | <u>80.740.000,00;</u> |
| <i>Totale . . . . .</i> | <i>86.000.000,00.</i> |

*Regione Puglia.* - Gli uffici tecnici della regione hanno accertato danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture agricole, distinti come segue:

|  | <i>euro</i>           |
|--|-----------------------|
| produzioni agricole . . . . .                            | 7.136.000,00;         |
| strutture aziendali . . . . .                            | 1.110.480,00;         |
| strutture interaziendali,<br>opere di bonifica . . . . . | <u>13.000.000,00;</u> |
| <i>Totale . . . . .</i>                                  | <i>21.246.480,00.</i> |

*Regione Abruzzo.* In base ad una stima provvisoria, la regione ha segnalato i seguenti danni, ancora in corso di verifica:

|                                    | <i>euro</i>           |
|------------------------------------|-----------------------|
| produzioni agricole . . . . .      | 5.000.000,00;         |
| strutture aziendali . . . . .      | 25.000.000,00;        |
| strutture interaziendali . . . . . | <u>10.000.000,00;</u> |
| <i>Totale . . . . .</i>            | <i>40.000.000,00.</i> |

Le regioni avanti elencate hanno avanzato richieste per danni prodotti dalle alluvioni per complessivi 181.000.000,00 di euro.

#### Gelate aprile 2003

Nella notte tra il 7 e l'8 aprile 2003 si è manifestata una improvvisa escursione ter-

mica, con temperature molto al di sotto di zero gradi centigradi che hanno prodotto notevoli danni al settore orticolo, frutticolo e alla viticoltura. Secondo le segnalazioni regionali il gelo tardivo ha prodotto danni diffusi su quasi tutto il territorio nazionale per effetto delle alte temperature del periodo immediatamente precedente che hanno determinato la ripresa vegetativa anticipata delle piante. In base alle segnalazioni pervenute dalle regioni, i danni da gelo possono essere così sintetizzati:

*Regione Piemonte.* - L'intero territorio regionale è stato investito dal gelo con danni a carico della frutticoltura, l'orticoltura ed il vivaismo. Da una prima stima sommaria effettuata dagli organi tecnici regionali, l'importo complessivo dei danni è quantificato in euro 8.800.000;

*Regione Lombardia.* - Il notevole abbassamento delle temperature notturne registrate nelle notti tra il 7 e l'8 aprile ha causato notevoli danni ai fruttiferi in fase di fioritura, nonché ad altre colture ortive di pieno campo, sprovviste dei dispositivi antibrina. Le province colpite sono le seguenti: Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Da una prima stima regionale l'importo complessivo dei danni appare abbastanza contenuto e ammonta a circa euro 1.500.000;

*Regione Emilia Romagna.* - Le gelate si sono verificate nel periodo dal 6 al 9 aprile 2003; dai primi sopralluoghi la regione ha rilevato danni nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini; risultano danneggiate le colture arboree da frutto in fase di fioritura, le colture orticole quali fragole, cocomeri, meloni, asparagi, ed altre ortive in genere, nonché le colture erbacee primaverili quali bietola. Da una prima stima effettuata dai tecnici regionali, l'importo complessivo dei danni è valutato in circa 100.000.000 di euro;

*Regione Veneto.* - Il notevole abbassamento di temperatura, dal 4 al 7 aprile

2003 ha prodotto danni diffusi su tutto il territorio regionale a carico delle colture frutticole, orticole ed alla vite. Da una prima stima i tecnici regionali hanno valutato l'importo complessivo dei danni in circa euro 75.000.000;

*Regione Toscana.* - Le gelate hanno interessato a macchia di leopardo tutto il territorio regionale, le colture più colpite sono state le frutticole, le ortive, i vivai, le barbabietole da zucchero ed i vigneti. Attualmente, la stima complessiva dei danni si attesta sui 15 milioni di euro.

*Regione Campania.* - Il repentino abbassamento di temperatura nei giorni 7, 8 e 9 aprile 2003 ha determinato danni di particolare gravità soprattutto in provincia di Caserta, nonché nelle province di Salerno e Napoli; l'importo complessivo dei danni è stimato dagli organi tecnici regionali in complessivi euro 177.000.000, di cui 147.000.000 solo nella provincia di Caserta;

*Regione Molise.* - Nei giorni 7 e 8 aprile 2003 si sono verificate nevicate a bassa quota e gelate che hanno prodotto danni a carico dei fruttiferi in fase di fioritura, dei vigneti e delle ortive. Il danno complessivo stimato dalla regione è di euro 2.010.000;

*Regione Puglia.* - Anche in Puglia le gelate hanno prodotto danni di particolare rilevanza sia sulla frutticoltura che sulla viticoltura e l'orticoltura. Dai primi sommari accertamenti la regione segnala danni per complessivi euro 25.000.000;

*Regione Basilicata.* - Le basse temperature dei giorni 7, 8 e 9 aprile 2003 hanno colpito un'area di circa 16.000 ettari in provincia di Matera. Le coltivazioni maggiormente colpite sono rappresentate dai fruttiferi, dalle produzioni in serra, nonché dagli agrumi e dalla viticoltura. I danni complessivamente stimati dalla regione ammontano a euro 30.000.000.

Nelle restanti regioni del territorio nazionale non si segnalano danni di particolare gravità.

Il danno complessivamente accertato, nelle regioni avanti elencate, dagli uffici tecnici territoriali preposti (regioni, province, comunità montane e così via) ammontano a circa euro 435.000.000.

Sommando i danni delle alluvioni a quelli delle gelate, l'importo complessivo ammonta a euro 616.000.000.

#### *Misure di intervento*

Per la ripresa economica e produttiva delle aree colpite, sono attivabili gli interventi contributivi e creditizi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Considerata tuttavia la gravità dei danni subiti dalle aziende agricole ricadenti nelle aree delimitate dalle regioni si rende necessario prevedere interventi aggiuntivi ed integrativi a quelli già stabiliti dalla normativa del Fondo.

Con l'articolo 1 si provvede (comma 1) ad implementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 2003 attraverso l'utilizzo di due limiti d'impegno, rispettivamente, per 9,05 milioni di euro e per 5,058 milioni di euro, nonchè per l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro, per un totale di circa 185 milioni di euro per l'anno 2003.

Al comma 2 si escludono dal calcolo del danno a produzioni vegetali le produzioni zootecniche. La legge n. 185 del 1992 prevedeva l'esclusione dei danni causati alla zootecnia. L'articolo 69, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) è intervenuto sull'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, sopprimendo le parole: «con esclusione di quella zootecnia», introducendo così nel danno subito dagli agricoltori anche la zootecnia.

Questo intervento legislativo, tuttavia, ha causato notevoli problemi perché, nelle aziende ad ordinamento misto (ad esempio seminativi e vacche, o pecore e così via),

l'introduzione della produzione zootecnica nel calcolo del danno impedisce quasi sempre il raggiungimento del valore del 35 per cento del danno subito. Con la norma proposta si chiarisce che in caso di danni alle produzioni vegetali, nel calcolo della produzione lorda vendibile (PLV) non debbano ricadere anche le produzioni zootecniche.

Al comma 3 si prevede la possibilità di concedere finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, in funzione del pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti l'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato a 13.000 euro per impresa, può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 185 del 1992.

Al comma 4 si dispone che le domande di intervento di cui alla legge n. 185 del 1992 per le calamità naturali nel 2003 siano presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche, al fine di consentire alle imprese un'attivazione più rapida della procedura. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 185 del 1992, attualmente fissato in 25.000 euro, viene ora stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

L'ARTICOLO 2 RECA DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALL'INQUINAMENTO DA DIOSSINE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA

L'allarme diossine nel latte risale alla fine del 2001. Constatata l'ampiezza del fenomeno, a seguito di analisi sul latte che hanno evidenziato la presenza di diossine in quantità superiori ai limiti di legge, dal maggio 2002 il campionamento per la ricerca delle diossine è stato allargato dalla matrice biologica alle matrici ambientali (terreno, erba ed acqua).

Sulla base dei risultati delle analisi effettuate su campioni di latte, sono state poste sotto sequestro 38 aziende zootecniche, di cui:

- 31 in provincia di Caserta, per un totale di 8.633 animali sequestrati, di cui 1.336 bufalini, 2.577 bovini e 4.720 ovicapriini;
- 7 in provincia di Napoli, per un totale di 1.996 animali sequestrati, di cui 50 bufalini, 346 bovini e 1.600 ovicapriini.

Tutti i prodotti lattiero caseari provenienti dagli allevamenti in questione con livelli di diossine al di sopra dei limiti di legge sono stati sequestrati e depositati presso un idoneo sito di stoccaggio per essere avviati alla termodistruzione ad opera di ditte specializzate. Ad oggi sono state ritirate 799,757 tonnellate di latte. I quantitativi di latte stoccato, già smaltito a mezzo termodistruzione ammontano a 403,580 tonnellate. I risultati delle analisi su altri campioni di matrice biologica diversa dal latte, come i foraggi, non sono ancora disponibili.

Sono inoltre in corso le procedure per porre sotto sequestro ulteriori 68 aziende contigue, distanti 1.000 metri da quelle interessate al sequestro. Tale procedura coinvolgerà circa 3-4 aziende per sito sotto sequestro, per cui le aziende bloccate saliranno a circa 140 con una produzione da sottrarre alla commercializzazione di circa 1.000

quintali al giorno. I capi animali che potranno essere interessati dalle misure suddette potranno pertanto salire a 15.000, dei quali 2.000 bufalini, 4.000 bovini e 9.000 ovicapriini.

La norma in argomento prevede interventi urgenti per tamponare la grave situazione di crisi economica creatasi nella regione.

Il comma 1 prevede che gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, siano sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania, quindi avviati alla termodistruzione, ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. La gestione dell'intervento e la liquidazione dei relativi oneri, in analogia a quanto già operato con l'emergenza *Bovine spongiform encephalopathy* (BSE), è affidata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il comma 2 dispone aiuti in favore delle imprese agricole di allevamento sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità; gli aiuti riguardano:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA), a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1. La liquidazione degli aiuti viene operata dall'AGEA.

Al comma 3 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al comma 4 viene previsto il potenziamento, in tempi rapidi, dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, da attuarsi a cura dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni

inquinati da utilizzarsi sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

Il comma 5 illustra le modalità di copertura dell'onere complessivo dell'articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, posto quanto a 20 milioni di euro a carico dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in Tabella B della legge finanziaria 2003 e quanto a 8 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

## RELAZIONE TECNICA

Con l'articolo 1 si provvede (comma 1) ad implementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 2003 attraverso l'utilizzo di due limiti d'impegno quindicennali, rispettivamente di 9,05 milioni di euro e di 5,058 milioni di euro, in grado di sviluppare una disponibilità finanziaria per l'anno corrente di circa 153 milioni di euro, nonché attraverso l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro attraverso utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale per il 2003 è di euro 100.000.000, come previsto dalla tabella D della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) risulta già nel primo semestre dell'anno largamente insufficiente alla luce delle calamità verificatesi. A tutt'oggi sussiste una disponibilità effettiva di circa 50 milioni di euro da destinare agli interventi di cui al presente decreto-legge.

Occorre tenere presente, inoltre, che la normativa del Fondo di solidarietà nazionale, recentemente modificata dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, prevede l'erogazione di aiuti fino all'80 per cento del danno a carico delle produzioni agricole e delle strutture aziendali e prevede la possibilità di totale assunzione a carico del Fondo delle spese per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica.

Considerato, peraltro, che le alluvioni hanno danneggiato soprattutto le infrastrutture e le opere di bonifica i cui lavori di ripristino possono essere posti a totale carico del Fondo, e tenuto conto che per gli aiuti alle aziende agricole sono previsti determinati limiti contributivi, si ritiene che una attendibile stima dei fabbisogni di spesa per le alluvioni e le gelate, anche in base alle richieste avanzate dalle regioni, possa essere così determinata:

I. *Danni alluvionali*: 116 milioni di euro di cui 95 milioni di euro alle infrastrutture e alle opere di bonifica e 21 milioni di euro alle produzioni e alle strutture aziendali.

Determinazione dei fabbisogni di spesa:

|  | <i>euro</i>       |
|--|-------------------|
| (100 per cento del danno a carico del fondo per il ripristino delle infrastrutture e opere di bonifica) . . .  | 95.000.000        |
| (50 per cento circa del danno - 21.000.000 di euro - per gli aiuti alle produzioni ed alle strutture aziendali, tenuto conto dei limiti contributivi per azienda, di 75.000 euro per i danni alle produzioni e di 150.000 euro per i danni alle strutture) . . . . . | <u>10.000.000</u> |
|  | 105.000.000       |

Il fabbisogno di spesa così determinato è l'importo minimo assentibile rispetto alla maggiore richiesta delle regioni.

II. *Danni da gelo*: 435.000.000 di euro interamente a carico delle produzioni.

Tenuto conto dell'aiuto fino all'80 per cento del danno e dei limiti contributivi per azienda (75.000 euro per i danni alle produzioni e del limite contributivo sugli interessi di 13.000 euro per azienda) il fabbisogno di spesa può essere stimato intorno al 30 per cento del danno complessivo:

fabbisogno di spesa: euro 435.000.000 x 30 per cento = 130 milioni di euro, dei quali 50 milioni copribili attraverso la disponibilità per il primo semestre 2003 del Fondo di solidarietà nazionale.

Il fabbisogno di spesa complessivo a carico del comma 1, pertanto, può essere stimato in 185 milioni di euro alla cui copertura si provvede nel modo indicato dal comma stesso:

a) mediante l'utilizzo del limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) mediante l'utilizzo del limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, previsto in Tabella B della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2000) alla voce «Ministero delle politiche agricole e forestali»;

c) mediante l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro attraverso l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Il comma 2 non reca oneri al bilancio dello Stato, trattandosi sostanzialmente di norma interpretativa di quanto aveva disposto la legge n. 289 del 2002.

Al comma 3 si prevede la possibilità di concedere finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, in funzione del pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti l'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi, limitato a 13.000 euro per impresa, è concesso, a richiesta dell'interessato nei limiti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge n. 185 del 1992. La norma, quindi, non dispone ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato trattandosi di una disposizione che trova copertura nell'ambito della dotazione del Fondo.

Al comma 4 è previsto l'innalzamento del limite contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge n. 185 del 1992, la cui fissazione è attualmente determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alla luce dell'inadeguatezza dei limiti attuali (25.000 euro di intervento per azienda sono in effetti limiti modesti per le imprese specializzate ortofrutticole) si ridetermina tale limite in 75.000 euro per impresa agricola. Non vi sono al riguardo oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione che trova copertura nei limiti delle disponibilità già trasferite alle singole regioni dal Fondo di solidarietà nazionale.

Gli oneri discendenti dall'applicazione delle misure recate dall'articolo 2 sono i seguenti:

#### Comma 1

Le spese di sequestro, denaturazione e stoccaggio dei prodotti di cui al comma 1 sono state quantificate in 6 milioni di euro alla luce dell'esperienza pregressa nella gestione delle farine animali a seguito della crisi della BSE e dei costi di stoccaggio e smaltimento sostenuti in applicazione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Si tratta, nel caso di specie, di uno stoccaggio per un periodo limitato a cinque mesi, e che potrà riguardare un numero di capi abbattuti stimabili in 2.000 bufalini, 4.000 bovini e 9.000 ovini, oltre al latte prodotto, stimabile in circa 125,4 tonnellate al giorno. Per il latte il periodo di stoccaggio medio complessivo è di 75 giorni, tenuto conto del progressivo venir meno della produzione in funzione dell'abbattimento dei capi. I dati finanziari si riferiscono allo stoccaggio operato in due province (Caserta e Napoli).

*Stoccaggio:* costo unitario 2,22 euro per tonnellata e per mese: cinque mesi di stoccaggio per le carcasse e 75 giorni per il latte.

|                    | Peso unitario | Unità | Tonnellate | Euro    |
|--------------------|---------------|-------|------------|---------|
| Bovini . . . . .   | 0,7           | 4.000 | 2.800      | 31.080  |
| Bufala . . . . .   | 0,8           | 2.000 | 1.600      | 17.760  |
| Ovicapri . . . . . | 0,05          | 9.000 | 450        | 4.995   |
| Latte . . . . .    |               |       | 9.405      | 52.198  |
| TOTALE . . .       |               |       |            | 106.033 |

*Trasporto:* costo medio trasporto: 0,103 euro per tonnellata al chilometro.  
Lunghezza media trasporto: 45 chilometri.  
Costo unitario per tonnellata: 4,7 euro.

|                    | Peso unitario | Unità | Tonnellate | Euro      |
|--------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| Bovini . . . . .   | 0,7           | 4.000 | 2.800      | 13.160,00 |
| Bufala . . . . .   | 0,8           | 2.000 | 1.600      | 7.520,00  |
| Ovicapri . . . . . | 0,05          | 9.000 | 450        | 2.115,00  |
| Latte . . . . .    |               |       | 9.405      | 44.203,50 |
| TOTALE . . .       |               |       |            | 66.998,50 |

*Smaltimento:* costo unitario di una tollennata: 375 euro.

|                     | Peso di un capo in tonnellate | Unità | Tonnellate | Euro      |
|---------------------|-------------------------------|-------|------------|-----------|
| Bovini . . . . .    | 0,7                           | 4.000 | 2.800      | 1.050.000 |
| Bufala . . . . .    | 0,8                           | 2.000 | 1.600      | 600.000   |
| Ovicapri . . . . .  | 0,05                          | 9.000 | 450        | 168.750   |
| Latte (*) . . . . . |                               |       | 9.405      | 3.526.875 |
| TOTALE . . .        |                               |       | 10.493     | 5.345.625 |

(\*) Per il latte il costo è così determinato: 125,4 tonnellate di latte al giorno per 75 giorni, pari a 9.405 tonnellate da smaltire.

*Sequestro e denaturazione:* il costo, 481.106 euro, è determinato nel 9 per cento della spesa di smaltimento.

Totale oneri comma 1:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Stoccaggio . . . . .                | 106.033   |
| Trasporto . . . . .                 | 66.998,50 |
| Sequestro e denaturazione . . . . . | 481.106   |
| Smaltimento . . . . .               | 5.345.625 |
| TOTALE . . .                        | 5.999.763 |

## Comma 2

La spesa per gli interventi in favore delle imprese agricole della Campania inquinate dalla diossina è così determinata:

a) *Indennizzi per il latte non commercializzabile avviato alla termodistruzione.*

Il conteggio per la determinazione dell'importo complessivo della spesa per gli indennizzi è calcolato tenendo conto di un periodo massimo di mantenimento degli allevamenti di giorni 90.

|                    | N. capi | Litri latte<br>giorno<br>× capo | Litri latte<br>giorno | Latte × 90<br>giorni | Prezzo<br>unitario<br>latte<br>(Euro) | Valore<br>totale latte<br>(Euro) |
|--------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Bufalini . . . . . | 2.000   | 12                              | 24.000                | 2.160.000            | 0,93                                  | 2.008.800,00                     |
| Bovini . . . . .   | 4.000   | 24                              | 96.000                | 8.640.000            | 0,36                                  | 3.110.400,00                     |
| Ovicapri . . . . . | 9.000   | 0,6                             | 5.400                 | 486.000              | 0,62                                  | 301.320,00                       |
| TOTALE . . .       | 15.000  |                                 | 125.400               | 11.286.000           | 2,00                                  | 5.420.520,00                     |

Sulla base dei dati avanti esposti la spesa per gli indennizzi del latte prodotto in un periodo di 90 giorni negli allevamenti sottoposti a sequestro è pari a 5,421 milioni di euro (arrotondato).

*b) Prestiti quinquennali per l'acquisto di foraggi e mangimi.*

La spesa per l'acquisto di foraggi e mangimi è calcolata tenendo conto di un *plafond* finanziario di 16,96 milioni di euro, sul quale applicando un concorso pubblico del 2 per cento per 5 anni determina un onere di euro 332.200 all'anno per 5 anni:

$16.960.000 \times 2 \text{ per cento} = 339.200 \times 5 = \text{euro } 1.696.000$  (spesa complessiva).

*c) Contributi fino all'80 per cento per l'acquisto degli animali da rimonta in sostituzione di quelli in azienda destinati alla termodistruzione.*

La spesa per l'acquisto degli animali da rimonta è stabilita tenendo presente una esigenza di rinnovo dal 10 al 12 per cento del numero di capi complessivo. Il fabbisogno è così determinato:

|                    | N. capi | Percentuale<br>sostituzione | Prezzi medi<br>unitari di mercato<br>(Euro) | Costo<br>complessivo<br>(Euro) |
|--------------------|---------|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Bufalini . . . . . | 2.000   | 12%                         | 1.400,00                                    | 336.000                        |
| Bovini . . . . .   | 4.000   | 12%                         | 900,00                                      | 432.000                        |
| Ovicapri . . . . . | 9.000   | 10%                         | 95,00                                       | 85.500                         |
| TOTALE . . .       |         |                             |   | 853.500                        |

Calcolando il contributo pubblico nella misura dell'80 per cento circa della spesa complessiva, l'onere a carico del bilancio dello Stato è di circa euro 682.800.

Il totale degli interventi di cui al comma 2 è pertanto pari a 7,8 milioni di euro.

La proroga delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati (comma 3) consiste in una proroga di sei mesi che interessa circa 140 imprese agricole. Calcolando un valore unitario delle cambiali agrarie da prorogare di 34.800 euro si ha un capitale complessivo di 4,872 milioni di euro che viene ad essere posticipato semestralmente. Calcolando un

tasso di interesse annuo del 5 per cento, i mancati interessi determinano un onere semestrale di 121.800 euro.

Relativamente ai contributi agricoli, la proroga determina un onere pari a 78.000 euro determinato sulla base dei seguenti parametri:

aziende: 140;  
lavoratori interessati: 1.200;  
giornate medie: 260;  
retribuzione giornaliera: 45 euro;  
aliquota contributiva: 44,23 per cento;  
interesse annuo di approvvigionamento: 5 per cento.

Il totale degli interventi di cui al comma 3 è, in valori arrotondati, di 0,2 milioni di euro.

In base ai calcoli avanti esposti, per l'attuazione degli interventi a favore delle aziende agricole che hanno subito danni per effetto dell'inquinamento da diossina (commi 2 e 3), il fabbisogno di spesa complessiva ammonta a 8 milioni di euro.

Al comma 4 viene previsto il potenziamento, in tempi rapidi, dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, da attuarsi a cura all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). La disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro consente di estendere in modo diffuso sulle due province colpite il monitoraggio ambientale, allargando sistematicamente il campionamento per la ricerca delle diossine dalla matrice biologica alle matrici ambientali (terreno, erba e acqua) e attivando le misure di messa in sicurezza dei siti inquinati, anche in relazione alla verifica dell'estensione dell'inquinamento attraverso le falde acquifere.

La somma di 4 milioni di euro in favore della regione Campania è destinata all'avvio di interventi di bonifica dei terreni inquinati da utilizzare sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

L'onere previsto è di complessivi 14 milioni di euro, dieci dei quali da utilizzare a cura dell'APAT, e 4 della regione Campania.

Il comma 5 prevede che la copertura degli oneri suesposti, nel complesso pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, sia così effettuata:

- quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

– quanto a 8 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

*a) Necessità dell'intervento normativo*

Per fronteggiare le conseguenze economiche degli eventi calamitosi eccezionali verificatisi in Italia nel primo semestre dell'anno si rende indispensabile incrementare lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (articolo 1, comma 1).

Inoltre si rende necessario (articolo 1, comma 2) chiarire che, in caso di danni alle produzioni vegetali, nel calcolo della PLV non debbano ricadere anche le produzioni zootecniche, come invece la scrittura dell'articolo 69, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, poteva lasciare intendere, con conseguenti notevoli problemi applicativi. Nelle aziende ad ordinamento misto (ad esempio seminativi e vacche, o pecore e così via), infatti, l'introduzione della produzione zootecnica nel calcolo del danno impedisce quasi sempre il raggiungimento del valore del 35 per cento del danno subito e così via.

Con il comma 3, alla previsione di concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge n. 185 del 1992, viene affiancata la possibilità, per l'imprenditore colpito da calamità naturali, di optare per finanziamenti decennali, con preammortamento triennale.

Al comma 4 si dispone che le domande di intervento di cui alla legge n. 185 del 1992 per le calamità naturali nel 2003 siano presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche, al fine di consentire alle imprese un'attivazione più rapida della procedura. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge n. 185 del 1992, attualmente fissato in 25.000 euro, viene ora stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

L'articolo 2 dispone misure urgenti per fronteggiare l'emergenza diossina nella regione Campania, recando specifici finanziamenti per le misure di stoccaggio e distruzione dei prodotti contaminati, per quelle in favore delle imprese agricole delle aree inquinate, per le azioni di monitoraggio ambientale e per la messa in sicurezza e bonifica dei terreni inquinati.

*b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Il quadro normativo sul quale il presente provvedimento incide è oggi caratterizzato, per quanto riguarda l'articolo 1 (calamità naturali), dalla legge n. 185 del 1992, modificata da ultimo dall'articolo 69, comma 10, della legge n. 289 del 2002.

Relativamente all'emergenza diossina, il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

*c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento legislativo è compatibile con i principi dettati dall'ordinamento comunitario ed in particolare con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato in agricoltura (comunicazione della Commissione n. 2000/C/28/02).

*d) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

ELEMENTI DI *drafting* E LINGUAGGIO NORMATIVO

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti operati sono corretti.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non è stato operato il ricorso alla novella legislativa.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo*

Non vi è soppressione di norme.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il presente decreto-legge incide parzialmente sulla disciplina contenuta nella legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», nonché sulle procedure di intervento per fronteggiare l'emergenza diossina nella regione Campania.

L'intervento normativo è volto:

- 1) alla copertura dei danni alle strutture agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali attraverso l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla predetta legge n. 185 del 1992, la cui dotazione finanziaria è a disposizione delle regioni competenti;
- 2) ad introdurre strumenti più flessibili di sostegno alle imprese colpite da calamità naturali;
- 3) a dare tempi rapidi all'azione amministrativa, chiarendo nel contempo le modalità di calcolo del danno in funzione dell'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale;
- 4) a ridurre l'impatto ambientale, economico e sociale della crisi derivante dall'inquinamento di diossina nella regione Campania.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nel sostegno alle imprese duramente colpite da eventi atmosferici eccezionali, nonché dalle conseguenze dell'inquinamento di diossina nella regione Campania.

Pertanto, a tale fine, per le calamità naturali occorre:

- a) rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale;
- b) definire le modalità di calcolo della percentuale del danno subito a livello aziendale;
- c) fornire la possibilità di accendere prestiti dalle condizioni più flessibili.

Per l'emergenza diossina occorre:

- a) attivare misure di stoccaggio e distruzione della produzione contaminata;
- b) assicurare un ristoro economico alle imprese agricole colpite dall'inquinamento;
- c) attivare interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati.

*c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo*

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame sono quelli di assicurare un sostegno rapido ed equilibrato nelle modalità di concessione ad imprese agricole colpite da eccezionali eventi atmosferici e dall'emergenza diossina.

*d) Strumento tecnico-normativo più appropriato*

Il decreto-legge appare lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore delle imprese del comparto agricolo danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici e dall'emergenza diossina.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003.*

**Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 2003, nonché per fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossina negli allevamenti situati nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali)*

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede me-

dianete corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

## Articolo 2.

### *(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania)*

1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati

mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonchè per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrisondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma

1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI - ALEMANNI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

